

DELIBERA N. 334/22/CONS

**ORDINE ALLE SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. E NUOVA SOCIETÀ
TELEVISIVA ITALIANA S.R.L. A GARANTIRE IL RISPETTO
DELL'EQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI NOTIZIARI DURANTE LA
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE
2022
(SKYTG24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 settembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 302/22/CONS, del 24 agosto 2022, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 314/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante “*Ordine alla società SKY Italia S.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “SkyTg24”)*”;

VISTA la delibera n. 323/22/CONS, del 14 settembre 2022, recante “*Ottemperanza all'ordine impartito alle società SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. con la delibera n. 314/22/CONS all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“SkyTg24”)*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022 e con il provvedimento della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 agosto 2022;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione a tali principi *“considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali [...]”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che procede alla verifica del rispetto del principio del pluralismo ogni quattordici giorni, tranne che nelle ultime tre settimane nelle quali la verifica di cui ai commi 4 e 5 viene effettuata settimanalmente;

CONSIDERATO altresì che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 299/22/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale. In particolare, l'Autorità verifica il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle

candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta quale criterio sussidiario anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, della delibera n. 299/22/CONS prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto anche conto delle diverse fasce orarie del palinsesto;

RILEVATO che, in analogia con i provvedimenti dell'Autorità adottati nel corso delle precedenti campagne elettorali, la valutazione dei tempi di parola e di notizia tiene conto di un opportuno margine di tolleranza rispetto ai criteri elencati dall'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 299/22/CONS al fine di contemperare la parità di trattamento tra le forze politiche con i temi dell'attualità politica istituzionale e l'autonomia editoriale delle testate;

CONSIDERATO che con la delibera n. 302/22/CONS, del 24 agosto 2022, l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati riferiti al periodo 3 agosto – 20 agosto 2022, nel rilevare taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici, ha richiamato *“le emittenti televisive e radiofoniche nazionali a provvedere, [...], in maniera rigorosa e con effetto immediato, al rispetto della parità di trattamento tra soggetti politici, in relazione sia al tempo di parola che al tempo di notizia fruito, avuto specifico riguardo alle liste riconducibili alle coalizioni in competizione e a quelle liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale, assicurando anche la parità di genere tra i soggetti politici”*;

CONSIDERATO che in data 21 e 22 agosto 2022 sono state presentate le liste di candidati per le elezioni politiche *de qua*, dando inizio alla seconda fase della campagna

elettorale;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni recate dai provvedimenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottati in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici: a) le coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

RILEVATO che l'Autorità al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, verifica il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata, tenendo conto, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che la testata "SkyTg24" è già stata oggetto di un ordine di ripristino con delibera n. 314/22/CONS per il periodo 21 agosto - 3 settembre 2022;

CONSIDERATO che nella riunione di Consiglio del 21 settembre 2022 è stata rilevata la mancata ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 314/22/CONS, nonostante la proroga concessa per consentire il riequilibrio degli spazi informativi e ripristinare la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio a disposizione riferiti ai primi giorni dell'ultima settimana di campagna elettorale (18-20 settembre 2022), dai quali si evidenzia fin da ora una iniziale situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS tale da richiedere una inversione di tendenza al fine di non compromettere, in tale periodo, l'equilibrio informativo tra le diverse forze politiche;

RITENUTO che le criticità rilevate, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere immediatamente corrette al fine di garantire lo svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, e del rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività dell'informazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere alle società *SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l.* un ordine a conformarsi al rispetto dell'equilibrio informativo affinché provvedano nell'ultima settimana della campagna elettorale a

garantire nei notiziari la parità di trattamento tra i soggetti politici e la tutela del pluralismo secondo i criteri di cui al citato art. 8 della delibera 299/22/CONS;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio della testata "SkyTg24" e, nel caso siano rilevati squilibri informativi relativi al periodo 18 – 23 settembre 2022, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente,

ORDINA

alle società *SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l.* di garantire, nei termini di cui in premessa, l'equilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalla testata "SkyTg24" entro il 23 settembre 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, attraverso la parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività dell'informazione.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati relativi al periodo 18-23 settembre 2022. Nel caso siano rilevati squilibri informativi, stante l'impossibilità di ordinare il ripristino degli stessi in considerazione della decorrenza del periodo di silenzio elettorale, l'Autorità adotterà provvedimenti di carattere sanzionatorio, così come disposto dalla citata delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alle società *SKY Italia S.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l.* ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 21 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba